



TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –

Il giudice

letto il ricorso relativo al procedimento cautelare iscritto al n. 3180/2021 r.g.,
rilevato che la decisione della controversia potrebbe pregiudicare la posizione degli altri
soggetti iscritti nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze e nella II fascia
delle Graduatorie d'Istituto;

che, invero, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass.
n. 28766/2018) – ritenuto applicabile da questo ufficio al contenzioso scolastico –, ove si
contesti la legittimità del procedimento concorsuale, il giudizio deve svolgersi in
contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione
della graduatoria onde conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi,
trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i
partecipanti al concorso che ne siano coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio
necessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese
compatibili con i risultati della selezione;

tenuto conto del numero eccessivo di procedimenti cautelari già fissati nelle prossime
udienze feriali;

visti gli artt. 415 e 669 *bis* e ss. c.p.c.,

p.q.m.

fissa per la comparizione delle parti e la discussione della causa l'udienza del 14.9.2021 ore
9, disponendo che copia del ricorso e del presente decreto sia notificata alla controparte a
cura dell'istante entro il 10.8.2021. Ordina a parte ricorrente di provvedere entro la stessa
data alla notifica di detti atti anche ai soggetti sopra indicati, quali litisconsorti necessari,
mediante pubblicazione sul sito internet della Amministrazioni resistenti.

Messina, li 22/07/2021

Il Giudice

Valeria Totaro



